

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto il testo della proposta di legge n. 323/2019, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021», così come approvato dalla I Commissione in data 25 novembre 2019 e trasmesso con nota assunta al protocollo n. 318 del 26 novembre 2019;

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 4/2007;

Preso atto della decisione del Consiglio di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio, assunta nella seduta del 25 novembre 2019;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il giorno 27 novembre 2019, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a un giorno con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n. 320 del 26 novembre 2019;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Mauro Dini e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 26 novembre 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 27 novembre 2019;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 27 novembre 2019;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci



Al Presidente dell'Assemblea legislativa
delle Marche
Al Presidente della I Commissione assembleare
Alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
Consiliari

e p.c,

Al Presidente della Giunta regionale
All'Assessore al Bilancio
Loro Sedi

Oggetto: **Proposta di legge n. 323/2019**, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:
«Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021».

Il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro, riunito il giorno 25 novembre, ha preso atto dell'impossibilità di esprimere il parere di competenza sulla proposta di legge n. 323/2019, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021» in quanto l'iter di assegnazione dell'atto e conseguentemente la trasmissione del relativo testo, approvato dalla I Commissione, non è avvenuta in tempi compatibili con una puntuale e adeguata valutazione.

Il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro evidenzia il ripetersi di tale condizione in occasione della predisposizione di importanti atti di programmazione economico-finanziaria, nonostante le reiterate sollecitazioni di questo organismo rappresentativo delle parti sociali, di adottare le modalità più idonee a favorire un confronto preventivo con la Giunta regionale e un costruttivo percorso partecipativo nel corso dell'iter consiliare.

In questo quadro di limitate possibilità di valutazione si ritiene comunque opportuno cogliere l'occasione per richiamare le priorità, indicate dal CREL in fase di valutazione positiva del bilancio di previsione 2019-2021, per finalizzare - anche attraverso successivi aggiustamenti di bilancio - le opportunità offerte da un più favorevole quadro di finanza locale per realizzare investimenti e liberare risorse per la spesa corrente; al fine di adeguare la spesa sociale al permanere delle condizioni di disagio in particolare delle famiglie meno abbienti e destinare risorse al rilancio della competitività delle imprese, per una crescita economica e occupazionale della nostra regione.

A questo proposito, considerata la natura sostanzialmente tecnica della manovra di assestamento, che si evidenzia nella documentazione di accompagnamento alla proposta di legge, si presuppone che tali priorità non abbiano avuto riscontro.

Anche per tali ragioni si considera rilevante l'imminente avvio dei lavori per la definizione del bilancio di previsione 2020-2022 sul quale si ribadisce la richiesta di garantire un adeguato percorso partecipativo.

Cordiali saluti

Il Presidente
F.to Marco Manzotti

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA SULLA PDL 323 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021”

CAPO I

Articoli 1, 2, 3

(Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2018; giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018; saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2018)

Gli articoli recepiscono le risultanze relativamente ai residui, alla giacenza di cassa e al saldo finanziario del Rendiconto 2018.

Articolo 4

(Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2018)

L'articolo adegua le autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del Rendiconto 2018.

CAPO II

Articolo 5

(Modifiche alla l.r. 35/2001)

L'articolo propone alcune modifiche alla normativa regionale vigente in materia di Irap di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive). La modifica si rende necessaria al fine di adeguare alcune disposizioni regionali ai mutamenti normativi statali richiamati nelle disposizioni medesime a seguito dell'adozione del nuovo provvedimento ministeriale che ha determinato il superamento del precedente atto normativo.

In particolare, il comma 1 modifica la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 35/2001, sostituendo il richiamo nel testo al precedente D.M. del 12 dicembre 2000 con il nuovo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019 che stabilisce, con decorrenza dal 1 gennaio 2019, le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e relative modalità di applicazione. Il nuovo decreto ministeriale conferma sostanzialmente tutte le voci tariffarie indicate nella disposizione regionale ai fini dell'applicazione da parte dei soggetti ivi previsti dell'aliquota Irap statale al 3,9 per cento.

Il comma 2, che apporta modifiche al comma 5-bis dell'articolo 1 della predetta legge regionale, come il comma 1, sostituisce il riferimento al D.M. del 12 dicembre 2000 con il richiamo al suddetto decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019. Ai fini dell'agevolazione Irap la norma infatti pone, tra l'altro, ai soggetti passivi ivi indicati la condizione che non sia aumentato rispetto all'anno precedente il tasso di premio per l'assicurazione INAIL di cui al citato decreto ministeriale.

Il comma 3 detta i termini di decorrenza delle nuove disposizioni che si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Il comma 4, infine, stima in euro 98.000,00 per l'anno 2019 la perdita di gettito annua derivante dagli effetti finanziari dell'articolo proposto a seguito dell'applicazione delle nuove tariffe INAIL dal 2019 che in linea di massima avranno un tasso applicato inferiore a quello dell'anno passato (2018) con conseguente possibile aumento dei beneficiari dell'agevolazione.

Effetti finanziari:

La norma comporta una riduzione della entrata stimata in euro 98.000,00, per l'esercizio 2019, afferente lo stanziamento iscritto al titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2019/2021 di cui al capitolo 1101010023 "Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – gettito derivante dalla manovra fiscale", rispetto alle ultime stime fornite dal MEF. Ai fini della valutazione dei relativi effetti finanziari, le elaborazioni sono state basate sui dati contenuti nelle dichiarazioni Irap presentate nel 2018 –anno di imposta 2017. In particolare, tenendo conto che dall'applicazione della norma in esame dovrebbero aumentare il numero dei potenziali beneficiari delle agevolazioni Irap con riferimento al comma 2 della proposta che apporta modifiche al comma 5-bis dell'articolo 1 della L.R. n. 35/2001, si è stimata la variazione di gettito Irap di competenza annua di cui sopra. La copertura è garantita dalla rimodulazione delle spese riportate nella tabella

Titolo/ categoria	N° capitolo	denominazione	stime 2019
1	1101010023	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE - L.R. 35/2001 - ART. 1 L.R. 25/03 - ART. 30 L.R. 2/04 - ART. 25 L.R. 2/06 - ART. 11 L.R. 20/2011	- 98.000,00

Articolo 6

(Modifiche alla l.r. 26/1996 e alla l.r. 31/2018)

L'articolo modifica l'articolo 4 della L.R. n. 26 del 17/07/1996.

Comma 1: La modifica da apportare al comma 1 rispetto al testo vigente precisa la funzione che viene svolta dall'Agenzia Regionale Sanitaria per l'attivazione del servizio, specificando che alla stessa compete esclusivamente la direzione ed il coordinamento delle attività operative in capo alla Centrale Unica di Risposta NUE 112. (comma 1.1)

Dovendo soddisfare alle esigenze riguardanti il rispetto delle tempistiche degli accordi istituzionali assunti dalla Regione con i Protocolli d'Intesa con la Regione Toscana, la Regione Umbria e Regione Lombardia di cui alle DGR n. 1586/17, 1319/17, 777/17, si rende necessario introdurre il comma 1.2 con il quale la Regione assicura la gestione del Servizio NUE 112, nel rispetto delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 14 della legge 18 aprile 2017, n. 48 e dell'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2018, n.31 avvalendosi o di proprio personale o anche di società interamente partecipate di cui al d.lgs. 175/2016.

Commi 1 bis e 1 ter:

Il comma 1 dell'articolo 38 del D.Lgs.118/2011 stabilisce che < 1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.>

Pertanto, si rende necessario perfezionare il comma 4 dell'articolo 3 della Legge regionale 31/2018 distinguendo il comma per le spese non obbligatorie e precisando l'onere a regime.

La struttura regionale competente ha comunicato l'importo massimo di spesa obbligatoria derivante dall'attuazione delle disposizioni ammonta ad euro 1.700.000,00 che trova copertura nel 2020 a carico del capitolo 2130110594 e per gli anni successivi nei corrispondenti capitoli di spesa della Missione 13 finanziati con le assegnazioni annuali del fondo sanitario.

Effetti finanziari: nella relazione alla proposta si attesta che dalla modifica non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto a quelli già previsti per le medesime finalità dall'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 31/07/2018.

Per l'annualità 2021 gli oneri risultano già iscritti a carico del cap. 2130110594.

Missione/ Programma	N° capitolo	denominazione	stime 2021
13 01	2130110594	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2021	4.000.000,00

Articolo 6 bis

(Modifica alla l.r. 27/2004)

L'articolo stabilisce l'orario minimo di apertura degli uffici comunali per la presentazione delle liste nei comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti.

Invarianza La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio.

Articolo 6 ter

(Modifica alla l.r. 5/2019)

L'articolo nel dare attuazione alla legge regionale 5/2019 modifica il programma in cui viene iscritta la spesa da programma 01 a programma 02.

Invarianza La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio.

Articolo 7

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)

L'articolo riconosce la legittimità di tre debiti fuori bilancio segnalati dalle strutture competenti. Il primo comma riguarda il pagamento da parte della Agenzia Regionale Sanitaria di una partita debitoria verso Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) per complessivi € 39.996,45 relativi a spese per la realizzazione del progetto interregionale "Monitoraggio per la ricerca delle diossine negli alimenti di origine animale" (DGR 61/2013).

Il secondo comma è relativo all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata n. 364/2019 emessa in favore di una persona fisica per il risarcimento di danno non patrimoniale da sinistro stradale, attualmente a carico del Servizio tutela, gestione e assetto del territorio a seguito del trasferimento delle funzioni già della Provincia di Macerata.

Il terzo comma è relativo all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 879/1993 emessa in favore della Provincia di Pesaro e Urbino per omessi trasferimenti dei contributi per manutenzione stradale previsti dall'articolo 10 della legge 1014/1960 oltre interessi.

L'importo complessivo pari a € 2.400.000,00 trova copertura a carico del capitolo 2100510049.

Con riferimento al comma 1, la struttura competente in materia ha richiesto il riconoscimento del debito dell'ARS verso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM), per il quale, causa di una serie di impedimenti tecnici/organizzativi non è stato possibile regolarizzare il pagamento delle fatture emesse dall'IZSUM. Nel corso del 2019 con DGR 1084/2019 si è provveduto a reiscrivere la somma necessaria a carico del capitolo 2130210044.

Con riferimento al comma 2, la struttura regionale competente per materia ha segnalato il debito a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale derivante dalla sentenza n. 364/2019 del Tribunale di Macerata. Ai sensi della legge 56/2014 e della l.r. 13/2015 relativa al trasferimento delle funzioni

provinciali, la Regione Marche è subentrata alla Provincia di Macerata nel contenzioso per un sinistro stradale definito con la sentenza del Tribunale di Macerata n. 364/2019. Si rende pertanto necessario provvedere al riconoscimento del debito di complessivi € 1.339,64 che trova copertura a carico del capitolo 2100510039.

Con riferimento al comma 3, la struttura regionale competente per materia ha segnalato il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 879/1993 del Tribunale di Ancona, che ha condannato la Regione Marche a versare alla Provincia di Pesaro e Urbino l'importo corrispondente agli omessi trasferimenti dei contributi per manutenzione stradale previsti dall'articolo 10 della legge n. 1014/1960 oltre gli interessi dovuti. L'importo complessivo pari a € 2.400.000,00 trova copertura a carico del capitolo 2100510049.

Missione/ Programma	N° capitolo	denominazione	2019	Note
13 02	213021004 4	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTERREGIONALE "PIANO DI MONITORAGGIO PER LA RICERCA DELLE DIOSSINE NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE" TRASFERIMENTI AD ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI	39.996,45	Stanziamiento già iscritto con DGR 1084/2019
10 05	210051003 9	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI STRADALI A SEGUITO DI SENTENZE DI CONDANNA - CNI 2018.	12.000,00	Stanziamiento già iscritto Quota specifica per DFB di euro 1.339,64 con delibera BRT 234/2019 in approvazione
10 05	210051004 9	SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 879/1993 - QUOTA SERVIZIO STT	2.400.000, 00	Stanziamiento iscritto con questa legge

Articolo 8

(Disposizioni per la specifica destinazione delle entrate in conto capitale non aventi natura ricorrente)

L'articolo attribuisce il formale vincolo di specifica destinazione alla spesa di investimento ad alcune entrate in conto capitale, straordinarie e di natura non ricorrente.

In coerenza con il d.lgs. n. 118/2011, la finalità della norma è quella di sostenere la spesa per investimenti da parte della Regione, indicando un vincolo specifico di destinazione a sostegno della Missione 01.

L'articolo esplicita la destinazione alla copertura di spese di investimento delle risorse derivanti dalle entrate straordinarie e non ricorrenti in conto capitale dell'esercizio 2019, per euro 22.668,58.

N° capitolo	2019	Note
2010320016	22.668,58	Quota entrate in c/capitale annualità 2019 - 1405030001

Articolo 9

(Attuazione dell'articolo 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011)

L'articolo, in attuazione del nuovo comma 4 dell'articolo 73 del decreto legislativo 118/2011, al comma 1 individua la Giunta regionale quale organo che deve provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, riconducibili al proprio ambito, in attuazione del comma 4 dell'articolo 73 del decreto legislativo 118/2011 modificato dall'art. 38-ter, comma 1, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare si prevede che "al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, (...) il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta". Pertanto, si propone di individuare nella Giunta regionale il soggetto che provvede al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio riconducibili al proprio ambito.

Invarianza La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio.

Articolo 10

(Disposizioni per l'utilizzo delle risorse svincolate ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 123/2017)

L'articolo consente alla Giunta regionale di destinare, in attuazione e secondo le disposizioni dell'articolo 6 bis della legge 3 agosto 2017, n. 123, alla riduzione del debito le somme spettanti alla Regione Marche dallo Stato per le quali è autorizzato lo svincolo di destinazione.

Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

«Art. 6-bis (Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni) - 1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, nel limite delle stesse operazioni di estinzione anticipata, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti».

Invarianza La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio.

Articolo 11

(Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 51/2018 e alla tabella A allegata alla l.r. 52/2018)

Comma 1 modifica le tabelle:

C "Autorizzazioni di spesa";

D "Cofinanziamenti regionali a programmi statali";

E "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari";

allegate alla L.R. 51/2018 con le variazioni riportate nelle seguenti tabelle, allegate a questa legge.

Comma 2: modifica la tabella A allegata alla l.r. 52/2018 con le variazioni riportate nella Tabella A allegata a questa legge.

Articolo 12

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa 2019/2021)

L'articolo approva le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa 2019-2021, di cui ai seguenti prospetti allegati alla proposta di legge:

"Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2019- 2021";

"Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2019-2021".

Articolo 13
(Allegati)

L'articolo elenca gli allegati alla proposta di legge.

Articolo 14
(Copertura finanziaria)

L'articolo attesta il rispetto degli equilibri di bilancio e la copertura finanziaria.

Articolo 15
(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo dichiara urgente la legge.